

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PROGETTO DI SEPARAZIONE  
LEGALE VOLONTARIA DELLA RETE FISSA DI ACCESSO DI TIM  
NOTIFICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50-TER DEL CODICE**

**Sommario**

1. <u>PREMESSA</u> .....	1
2. <u>LA PROCEDURA APPLICATA NEL CASO DI SPECIE</u> .....	4
3. <u>PRINCIPALI ELEMENTI DEL PROGETTO DI SEPARAZIONE NOTIFICATO</u> .....	5
4. <u>ANALISI PRELIMINARE DEL PROGETTO DI SEPARAZIONE</u> .....	11
5. <u>CONSULTAZIONE PUBBLICA AD HOC SUL PROGETTO DI SEPARAZIONE</u> .....	15

**1. Premessa**

1. In data 2 settembre u.s. TIM ha notificato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice delle Comunicazioni elettroniche (Codice),<sup>1</sup> un progetto di separazione legale della propria rete fissa di accesso, così come approvato dal Consiglio di amministrazione di TIM il 31 agosto 2020 (il Progetto).

2. L'articolo 50-ter del Codice, recante “*Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata*”, dispone al comma 1 che “*Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 19 informano anticipatamente e tempestivamente l'Autorità **al fine di consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata transazione**, quando intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Le imprese devono inoltre informare l'Autorità in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione*” (enfasi aggiunta).

3. È altresì previsto al comma 2 che “*L'Autorità valuta l'effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine, conduce un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 19 del Codice. Sulla base della sua valutazione impone, mantiene, modifica*

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70.

*o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice”. Inoltre, ai commi 3 e 4 è previsto che “L’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 19 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 45, comma 3.*

*4. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa l’impresa designata conformemente al comma 1 informa preventivamente e tempestivamente l’Autorità per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura dell’accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell’articolo 54. L’Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’articolo 28, comma 2.” (enfasi aggiunta).*

4. Pertanto, l’articolo 50-ter del Codice obbliga (comma 1) l’operatore con significativo potere di mercato (SMP) che abbia deciso di procedere ad una separazione della propria rete di accesso, sia essa funzionale (basata sul modello di *equivalence of input*), societaria o proprietaria, a darne comunicazione all’Autorità al fine di consentire alla stessa di valutarne gli effetti sui mercati relativi alla fornitura dell’accesso alla rete da postazione fissa e, conseguentemente, sugli obblighi esistenti.

5. L’Autorità è chiamata a valutare l’effetto della predetta separazione sugli obblighi normativi esistenti (in questo caso, quelli imposti, all’esito dell’ultima analisi di mercato, con la delibera n. 348/19/CONS) in base al Codice. A tal fine, l’Autorità deve condurre un’analisi coordinata dei vari mercati relativi alla fornitura dell’accesso alla rete in postazione fissa, a seguito della quale deve decidere se imporre, mantenere, modificare o rimuovere gli obblighi regolamentari (comma 2). All’esito dell’analisi, l’entità separata (dal punto di vista legale o operativo) potrà essere destinataria degli obblighi di cui agli articoli da 46 al 50 del Codice (comma 3) qualora sia stabilito che l’entità dispone di un significativo potere di mercato, oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 45, comma 3.

6. Al fine di permettere all’Autorità di avviare le attività di cui al comma 2 dell’art. 50-ter (analisi coordinata) disponendo di tutti gli elementi circa il progetto di separazione, nonché di evitare che lo strumento della comunicazione ai sensi dell’articolo 50-ter venga utilizzato dall’operatore con finalità dilatorie rispetto alle attività regolamentari, il BEREC, nelle linee guida sulla separazione funzionale del febbraio 2011,<sup>2</sup> suggerisce di condurre, a seguito della comunicazione, una valutazione preliminare per capire l’affidabilità/serietà dell’annunciata separazione e di dare avvio all’analisi coordinata solo se tale valutazione preliminare abbia esito positivo<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. *BEREC Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the revised Access Directive and national experiences*, BoR (10) 44 of February 2011.

<sup>3</sup> Cfr. pag. 24 delle Linee Guida del Berec, “[...] *The NRA could carry out a preliminary assessment of the communication received aimed at avoiding that the SMP operator presents a voluntary separation plan that is manifestly unreasonable, which would require the NRA to start*

7. Una volta che l'analisi preliminare sia conclusa con esito positivo, occorre procedere all'analisi coordinata prevista dal comma 2 dell'art. 50-ter del Codice.

8. L'articolo 50-ter del Codice fa riferimento all'analisi coordinata dei "vari mercati relativi alla rete d'accesso". I mercati coinvolti sono il mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso ed il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso per prodotti di largo consumo (rispettivamente i mercati n. 3a e 3b della Raccomandazione 2014/710/UE<sup>4</sup>), regolamentati da ultimo con l'analisi di mercato di cui alla delibera n. 348/19/CONS, nonché il mercato dei servizi di accesso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4 della Raccomandazione 2014/710/UE), regolamentato con la delibera n. 333/20/CONS.

9. Il BEREC prevede la possibilità di svolgere l'analisi coordinata secondo due modalità alternative:

- Opzione a) - svolgimento di una prima consultazione pubblica ad hoc sul Progetto di separazione distinta dalla consultazione sullo schema di provvedimento di analisi di mercato, che sarà svolta successivamente;
- Opzione b) - Consultazione pubblica sul progetto di separazione nell'ambito della consultazione riguardante lo schema di provvedimento di analisi coordinata dei mercati dell'accesso.

10. In merito ai criteri per la valutazione del Progetto, l'articolo 50-ter del Codice fa riferimento all'impatto dell'operazione sui rimedi esistenti. Come si evince anche dalle linee guida del BEREC, come già avvenuto nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 348/19/CONS, l'Autorità dovrà valutare l'effetto che la separazione avrà sulla concorrenza nei mercati dell'accesso alla rete da postazione fissa, sulle garanzie di parità di trattamento nella fornitura dei servizi di accesso da postazione fissa e sugli obblighi regolamentari nel loro complesso. A tal fine, l'Autorità utilizzerà gli strumenti propri dell'analisi di mercato<sup>5</sup>.

11. In conclusione, ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice e delle linee guida del BEREC, in caso di esito positivo dell'analisi preliminare, l'Autorità valuta l'effetto del Progetto sugli obblighi normativi esistenti mediante un'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla fornitura dell'accesso alla rete in postazione fissa (mercati 3a, 3b e 4 della

---

*its activities uselessly. This first screening could assess the reliability/seriousness of the intended transaction and its suitability to improve the conditions of competition in the sector. The NRA should begin the coordinated market analysis of all access markets involved only in the event that the preliminary assessment is favourable. To this aim, the SMP operator could be required to provide additional information and details."*

<sup>4</sup> Tale Raccomandazione è attualmente in fase di revisione dalla Commissione europea.

<sup>5</sup> Cfr. pag. 23 delle Linee guida del Berec, "[...] *It is reasonable to assume that NRAs need to assess the effect that the proposed transaction will have on competition in access markets and ensuring equal treatment in the provision of access network services. NRAs could assess the intended transaction by means of the standard tools of market analysis, and analyse the content of the voluntary measure in parallel with existing remedies. While Article 13b does not grant NRAs powers to modify the transaction, it is worth noting that the separated entity may be subject to the specific obligations in Article 9 to 13.*"

Raccomandazione 2014/710/UE), a seguito della quale dovrà decidere se imporre, mantenere, modificare o rimuovere gli obblighi regolamentari.

12. Ciò premesso, nel seguito si descrive la procedura che l'Autorità ha ritenuto di seguire ai fini della presente analisi coordinata, si fornisce una breve descrizione del Progetto (annesso comunque, nella sua interezza, al presente documento) per concludere con una serie di quesiti al mercato a cui si chiede di rispondere nell'ambito della presente consultazione pubblica.

## 2. La procedura applicata nel presente procedimento

13. Si richiama che il precedente progetto di separazione legale di TIM è stato notificato a marzo 2018, quando l'Autorità stava già svolgendo l'analisi dei mercati dei servizi all'ingrosso di accesso alla rete in postazione fissa, che era stata avviata a febbraio 2017 e che si è conclusa con l'adozione della delibera n. 348/19/CONS. In termini procedurali, l'Autorità ha seguito *l'opzione b* di cui al paragrafo precedente, sottoponendo a consultazione pubblica le valutazioni sull'impatto del progetto di separazione direttamente nell'ambito della consultazione sullo schema di provvedimento di analisi di mercato.

In sintesi, l'Autorità ha svolto i seguenti *step* procedurali:

- I. analisi preliminare (con esito positivo);
- II. consultazione pubblica nazionale sullo schema di provvedimento di analisi coordinata (incluso l'impatto del progetto sulla regolamentazione);
- III. notifica alla Commissione europea;
- IV. adozione del provvedimento finale.

14. Con riferimento al nuovo progetto di separazione (notificato il 2 settembre 2020, come integrato con comunicazione del 25 novembre 2020), ai fini dell'analisi coordinata dei mercati, l'Autorità ha ritenuto, per le ragioni di seguito indicate, che la procedura di cui alla Linee guida BEREC indicata nella precedente sezione come opzione a) sia la più idonea da seguire. Infatti – non essendoci un'analisi di mercato in corso di svolgimento – tale procedura consentirà di iniziare ad acquisire da subito le prime osservazioni degli operatori sul progetto di separazione (pubblicando il Progetto e domande dell'Autorità sullo stesso) per poi, alla luce di tale *market test*, sottoporre a consultazione pubblica lo schema di provvedimento di analisi coordinata che descriverà anche il contesto concorrenziale aggiornato.

15. In tal modo, completata la prima fase di consultazione sul solo Progetto, si potrà proseguire l'analisi coordinata avendo a disposizione maggiori elementi, sia con riferimento al quadro delle regole (entro la fine del 2020 sarà recepito a livello nazionale il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e la Commissione europea adotterà la nuova Raccomandazione sui mercati rilevanti) sia avendo già ricevuto un primo riscontro da parte degli *stakeholders* sull'impatto generale del Progetto sui mercati dei servizi di accesso alla rete da postazione fissa.

### 3. Principali elementi del Progetto di separazione notificato

16. Il Progetto prevede la creazione di una società separata (FiberCop) alla quale TIM conferirà le infrastrutture passive della rete di accesso secondaria (dall'armadio di strada alle sedi dei clienti), sia in rame che in fibra, unitamente alla propria partecipazione dell'80% in Flash Fiber<sup>6</sup>.

17. Nell'ambito del Progetto, Fastweb, a sua volta, si è impegnata a conferire la propria quota del 20% in Flash Fiber a fronte di una partecipazione di minoranza in FiberCop.<sup>7</sup> Inoltre, contestualmente a tali cessioni, una quota di minoranza verrà ceduta da TIM a Teemo Bidco<sup>8</sup> con il risultato che FiberCop avrà la seguente composizione azionaria al completamento del Progetto:

- 58% in capo a TIM;
- 37,5% in capo Teemo BidCo; e
- 4,5% in capo a Fastweb.

18. La nuova società avrà il seguente perimetro impiantistico:

- tutta la rete secondaria in rame (*cabinet* esclusi);
- tutta la rete secondaria in fibra (comprensiva degli armadi ottici).

19. Inoltre, TIM conferirà a FiberCop, per intero, la titolarità delle infrastrutture di posa aeree, indipendentemente dal fatto che siano attualmente utilizzate anche per gestire la rete primaria e/o la rete di giunzione (appartenente a TIM), con contestuale costituzione in favore di TIM del diritto d'uso delle posizioni palo occupate dalla sua rete primaria e per adempiere agli obblighi assunti in base a contratti stipulati con gli operatori alternativi (OAO) per quanto riguarda la durata rimanente del contratto (*i.e.* le posizioni palo già concesse in IRU agli OAO).

20. Le risorse e attività di TIM non conferite a FiberCop resteranno nella medesima TIM.

21. TIM sarà il fornitore esclusivo di FiberCop per la costruzione e la manutenzione delle reti ed offrirà alla nuova Società ulteriori servizi, tra cui, in particolare, la rivendita di tutti i servizi *wholesale* della stessa FiberCop (che comunque potrà vendere direttamente agli OAO), in modo da consentire in ogni caso agli operatori anche la possibilità di *one stop shopping* per tutti i loro acquisti *wholesale* dal gruppo TIM.

22. FiberCop opererà unicamente nel mercato all'ingrosso dei servizi di accesso fornendo servizi di accesso passivi su rete secondaria in rame, fino al suo completo *switch*

---

<sup>6</sup> Flash Fiber è la società di scopo (*joint venture*) realizzata nel 2016 da TIM e Fastweb allo scopo di realizzare una rete FTTH in 29 delle principali città italiane. La *joint venture* è gestita e coordinata da TIM e prevede la partecipazione del capitale all'80% da parte di TIM ed al 20% da parte di Fastweb. La creazione di Flash Fiber è stata oggetto del procedimento istruttorio dell'AGCM "I799 - Tim-Fastweb-realizzazione rete in fibra", che si è concluso nel marzo 2018 con l'accettazione degli Impegni presentati dalle Parti (TIM e Fastweb), nella versione finale. Cfr. [https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/I799-1799B\\_acc.%20imp.ch.%20proc\\_omi.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/I799-1799B_acc.%20imp.ch.%20proc_omi.pdf).

<sup>7</sup> Flash Fiber sarà quindi detenuta al 100% da FiberCop, con la quale verrà successivamente fusa.

<sup>8</sup> Società indirettamente controllata da KKR Global Infrastructure Investors III L.P.

off, e in fibra, tra cui *semi-GPON* e *full-GPON*, queste ultime realizzate con l'aggiunta di servizi su rete primaria acquistati da TIM.

23. In particolare, con riferimento alla rete secondaria in rame, FiberCop venderà il corrispondente servizio infrastrutturale in rame (raccordo in rame su rete secondaria) a TIM che, a sua volta, utilizzando i propri armadi stradali, continuerà a vendere il servizio di *sub loop unbundling* (SLU) a tutti gli altri operatori, che preferiranno acquistare ancora da TIM, ed alle divisioni interne di TIM nel rispetto delle Offerte di Riferimento. TIM utilizzerà, inoltre, il raccordo in rame su rete secondaria acquistato da FiberCop per la fornitura agli OAO di tutti i servizi all'ingrosso su rame, attualmente forniti sulla base delle Offerte di Riferimento della stessa TIM o sulla base di accordi commerciali stipulati con gli OAO.

24. Con riferimento alla rete secondaria in fibra, FiberCop venderà, oltre alle infrastrutture *semi-GPON* e *full-GPON*, realizzate, come detto, utilizzando servizi su rete primaria acquistati da TIM, i servizi *wholesale infrastrutturali* (*minitubi, fibra spenta, verticale in fibra, adduzione, ecc.*), sia regolati che non regolati, agli OAO e a TIM. La vendita dei servizi all'ingrosso in fibra erogati da FiberCop verrà quindi assicurata sia direttamente dalla stessa FiberCop sia da TIM, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato tra TIM e FiberCop. Gli OAO potranno, in ogni caso, continuare ad utilizzare la sola TIM per l'acquisto di tutti i servizi *wholesale* in rame e fibra di cui necessitano in modalità "*one stop shopping*". Nella tabella seguente si riportano i servizi che saranno forniti da FiberCop (agli OAO e a TIM) e da TIM a FiberCop. Inoltre, TIM venderà a tutti gli operatori i servizi previsti dalla delibera n. 348/19/CONS, avvalendosi anche di infrastrutture acquisite da FiberCop.

**Tabella 1 – Servizi forniti da FiberCop e da TIM<sup>9</sup>**

<p>Servizi <b><u>regolati</u></b> forniti da <b>FiberCop</b> agli OAO (anche attraverso le strutture <i>wholesale</i> di TIM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso alle infrastrutture di posa (sotterranee ed aeree) in rete di accesso secondaria;</li> <li>• Accesso alla tratta di adduzione (mini-tubi) fino al punto di terminazione di edificio;</li> <li>• Accesso alla fibra ottica spenta in rete di accesso secondaria;</li> <li>• Accesso al segmento di terminazione in fibra ottica e in rame</li> </ul>
<p>Servizi <b><u>non regolati</u></b> forniti da <b>FiberCop</b> agli OAO (anche attraverso le strutture <i>wholesale</i> di TIM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>semi-GPON</i> ed eventualmente <i>full-GPON</i> (comprehensive di servizi su rete primaria acquistati da TIM);</li> <li>• Servizi di <i>backhauling</i> in fibra per connettere le stazioni radio base;</li> <li>• Collegamenti in fibra ottica P2P.</li> </ul>

<sup>9</sup> Cfr. pagine 19 e 22 del Progetto.

<p><b>Servizi forniti da FiberCop a TIM<sup>10</sup></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso alle infrastrutture di posa in rete di accesso secondaria;</li> <li>• Accesso alla tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio;</li> <li>• Accesso alla fibra spenta in rete secondaria;</li> <li>• Accesso al segmento di terminazione in fibra;</li> <li>• Accesso al segmento di terminazione in rame;</li> <li>• Raccordo in rame in rete secondaria. Questo servizio è venduto a TIM per la fornitura agli OAO di tutti i servizi all'ingrosso su rame, attualmente forniti su base commerciale o sulla base delle Offerte di Riferimento della stessa TIM;</li> <li>• <i>semi</i>-GPON;</li> <li>• Servizi di <i>backhauling</i> in fibra per connettere le stazioni radio base;</li> <li>• Collegamenti in fibra ottica P2P.</li> </ul>
<p><b>Servizi forniti da TIM o altre società del Gruppo TIM a FiberCop</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi su rete primaria in fibra ottica per consentire a FiberCop di realizzare servizi <i>full</i>-GPON;</li> <li>• Mediante costituzione di IRU, servizi di accesso alle infrastrutture di posa sotterranee che hanno un utilizzo condiviso tra rete secondaria e rete primaria o di giunzione (che rimangono di proprietà TIM);</li> <li>• Progettazione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture di posa di FiberCop;</li> <li>• Progettazione, costruzione e manutenzione della rete secondaria orizzontale in rame e in fibra;</li> <li>• Progettazione, costruzione e manutenzione dei segmenti terminali in rame e in fibra;</li> <li>• Attivazione e disattivazione dei collegamenti in rete secondaria su rame e fibra;</li> <li>• Sviluppo della connettività in fibra ottica e rame per accesso a Stazioni Radio Base/<i>Small Cell</i> e/o collegamenti ottici P2P business;</li> <li>• Gestione delle attività di <i>assurance</i> esterne al perimetro dell'Offerta di Riferimento (<i>reception</i>, <i>customer recognition</i>, diagnosi front end e risoluzione);</li> <li>• Realizzazione di spazi tecnologici attrezzati per connessione fisica;</li> <li>• Aggiornamento delle banche dati relative alla rete di FiberCop;</li> </ul>

<sup>10</sup> L'elenco è soggetto a possibili variazioni. Cfr. pag. 22 del Progetto.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi di IT non inerenti alle attività di business di FiberCop (ad esempio, verranno forniti i servizi su SAP, ERP, IT <i>security</i>);</li> <li>• Servizi generali (es. amministrativi, allestimento spazi ad uso ufficio, eventuale rivendita da parte di TIM agli OAO di servizi <i>wholesale</i> per conto di FiberCop, ecc.).</li> </ul>
--	---

25. Come si evince dall'ultima parte della tabella, TIM si pone, rispetto a FiberCop, alla stregua di un'impresa di rete o *System* (impresa che, a fronte di un contratto, costruirà e garantirà le attività di *delivery* e *assurance* per conto di FiberCop).

26. FiberCop si propone la realizzazione di una rete FTTH entro il 2025 che copra il 56% delle unità immobiliari, corrispondenti al 76% delle unità immobiliari delle aree grigie e nere del Paese.

27. La creazione da parte di FiberCop della rete secondaria in fibra si baserà sul modello di coinvestimento aperto all'ingresso di tutti gli operatori interessati, come previsto dall'articolo 76 del nuovo codice delle comunicazioni elettroniche europeo (Codice delle Comunicazioni Elettroniche Europeo – di seguito, "CCEE" – in via di recepimento in Italia).<sup>11</sup>

28. TIM, in particolare, specifica che il Progetto si qualifica come una iniziativa di co-investimento aperto di portata nazionale che vede, sin dalla sua creazione, la partecipazione di altri operatori. L'iniziativa è aperta a tutti gli operatori interessati, anche su estensioni geografiche del territorio più limitate rispetto all'intero Progetto e, pertanto, verrà formalmente notificata all'Autorità come progetto di co-investimento in linea con quanto previsto all'art. 76 del CCEE.

29. Attualmente, come detto, hanno già aderito all'iniziativa di co-investimento due operatori sulla base di accordi bilaterali con TIM: Fastweb, attraverso una partecipazione azionaria, e Tiscali, attraverso una *partnership* strategica che prevede la possibilità di un futuro ingresso nell'azionariato di FiberCop.

30. TIM ha specificato che il presente Progetto di separazione della rete di accesso di TIM supera quello proposto nel 2018, che pertanto è da ritenersi formalmente ritirato, in quanto si differenzia in modo sostanziale, dal punto di vista societario e infrastrutturale, rispetto alla iniziativa di separazione presentata da TIM in data 27 marzo 2018 e integrata in data 7 maggio 2018, il cui impatto regolamentare è stato valutato dall'Autorità con la delibera n. 348/19/CONS.

31. Infatti, il progetto del 2018 prevedeva che TIM mantenesse una quota del 100% della nuova società separata dell'accesso, mentre nella proposta attuale sono presenti sin dall'inizio azionisti diversi da TIM con quote significative e viene contemplata la possibilità di allargare ulteriormente, in futuro, la compagine azionaria ad altri operatori e ad altri investitori. Anche il perimetro infrastrutturale di FiberCop, limitato alla sola rete secondaria in rame e fibra, è molto diverso da quello dell'iniziativa del 2018, in cui la

<sup>11</sup> Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

nuova società comprendeva anche la rete di accesso primaria. Alla luce del più limitato perimetro infrastrutturale, la nuova Società FiberCop venderà solo servizi passivi in fibra e in rame e non venderà servizi attivi (come avveniva, invece, nel progetto di separazione del 2018).

### **Impatti della separazione sul modello di *Equivalence***

32. Nel Progetto, TIM afferma che la costituzione di FiberCop non determinerà alcun impatto per gli OAO che potranno continuare ad acquistare tutti i servizi *wholesale* da TIM, utilizzando i medesimi sistemi e processi attualmente in essere. In particolare, salve diverse indicazioni dell'Autorità, TIM continuerà ad assicurare agli OAO l'attuale regime di parità di trattamento, definito dalla delibera n. 652/16/CONS, che prevede la fornitura:

- in *full equivalence* per i servizi *wholesale* di SLU, ULL e VULA-FTTH e
- in *equivalence plus* per i servizi *wholesale* di WLR, *bitstream* rame, VULA-FTTC e *bitstream* NGA.

33. Le suddette garanzie di parità di trattamento nei confronti degli OAO verranno assicurate da TIM, indipendentemente dal fatto che i suddetti servizi di accesso *wholesale* includano tra le componenti anche *asset* di rete secondaria in fibra ottica o rame di FiberCop, con riferimento a:

- contratti attualmente in essere (ossia ordini già espletati, quindi servizi già forniti, o nuovi ordini in base ai contratti quadro attualmente esistenti);
- nuovi contratti che TIM stipulerà in futuro.

34. Per quanto riguarda la **vendita diretta all'ingrosso da parte di FiberCop** dei servizi in fibra che ricadono nel suo perimetro, l'offerta verrà realizzata, nella misura maggiore possibile, mediante sistemi e processi esistenti e collaudati, avvalendosi, in particolare, della piattaforma sviluppata da Flash Fiber.

### **Servizi *wholesale* regolati utilizzati da TIM Retail**

35. I servizi *retail* offerti da TIM alla propria clientela *mass market* continueranno ad essere realizzati sulla base di componenti di servizio autoprodotte o acquistate sul mercato, al pari di qualsiasi altro operatore infrastrutturato. A titolo di esempio:

- i servizi fonia (RTG/ISDN) e *broadband*, con o senza fonia, potranno essere offerti da TIM Retail sulla base dell'ULL offerto da TIM Wholesale;
- il servizio *broadband* su rete FTTC, con o senza fonia, potrà essere offerto da TIM Retail sulla base dello SLU offerto da TIM Wholesale;
- il servizio *broadband* su rete FTTH, con o senza fonia, potrà essere offerto sulla base del VULA FTTH offerto da TIM Wholesale.

36. Per i servizi *business* di fascia alta, TIM *Retail* si potrà avvalere, per le componenti di accesso, dei servizi passivi venduti da FiberCop (es: cavidotti e fibra spenta) o resi disponibili sul mercato da altri operatori (ad esempio, dal soggetto aggiudicatario delle gare Infratel relative alle aree bianche).

### **Sistemi informativi utilizzati da TIM e da FiberCop e misure di riservatezza**

37. TIM riporta che la creazione di FiberCop non avrà alcun impatto sui sistemi e sui processi attualmente utilizzati dagli OAO per acquisire tutti i servizi *wholesale* attualmente offerti da TIM, in quanto la stessa TIM continuerà ad offrirli mediante i medesimi processi e sistemi attualmente in uso, inclusi quelli garantiti in regime di *full equivalence* ai sensi delle delibere n. 652/16/CONS e n. 348/19/CONS, fatte salve le risultanze dell'analisi coordinata dei mercati dell'accesso che verrà svolta a seguito della notifica del Progetto.

38. Pertanto, TIM evidenzia che, se non diversamente disposto dall'Autorità, continueranno ad essere attuate tutte le misure previste dalle delibere n. 152/02/CONS e n. 348/19/CONS, incluso il processo di certificazione annuale da parte di un soggetto terzo mediante metodologie codificate e trasparenti. Le misure che regolano l'accesso ai sistemi informativi saranno estese ai sistemi di FiberCop per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili degli OAO.

### **Misure di riservatezza previste sui Sistemi informativi**

39. TIM rileva che, sui propri sistemi informativi e su quelli di FiberCop, che contengono dati degli OAO, saranno adottate misure di segretezza dei dati e di controllo degli accessi.

### **Personale**

40. TIM sostiene che l'individuazione del personale da assegnare a FiberCop seguirà criteri volti a garantire alla Società piena autonomia gestionale, sin dalla fase di avvio.

### **Assetto e governance societaria**

41. A seguito dei trasferimenti azionari, subito dopo il *closing*, FiberCop sarà una società controllata da TIM e partecipata al 37,5% da Teemo Bidco e al 4,5% da Fastweb.

42. Nel Progetto è specificato che FiberCop adotterà la tradizionale articolazione organizzativa che comprende Assemblea, Consiglio di Amministrazione (di seguito, il "Consiglio di Amministrazione"), Collegio Sindacale e Società di revisione.

43. Il **Consiglio di Amministrazione** sarà composto da un numero massimo di 9 membri che saranno nominati come segue:

- 5 amministratori saranno nominati da TIM, di cui uno indipendente;
- 3 amministratori saranno nominati da Teemo Bidco, di cui uno indipendente, e
- 1 amministratore sarà nominato dal terzo azionista di FiberCop alla chiusura dell'Operazione, Fastweb.

44. Le parti hanno inoltre convenuto che, nel caso in cui la percentuale di patrimonio netto di un azionista dovesse cambiare di oltre il 10%, il numero di amministratori da nominare da parte di ciascun azionista dovrà essere modificato per riflettere il più possibile la rispettiva percentuale di patrimonio netto modificata.

45. Il Consiglio di Amministrazione **delibererà a maggioranza semplice** (fatte salve le materie a maggioranza qualificata illustrate nel documento annesso). Esso avrà piena e completa discrezione nella gestione e nel controllo di FiberCop, prenderà tutte le decisioni relative al *business* di FiberCop e intraprenderà tutte le azioni che riterrà necessarie o appropriate per raggiungere gli obiettivi della Società.

### *Management*

46. Nel Progetto è specificato che, ai sensi del Patto Parasociale e del Nuovo Statuto, si applicano le seguenti regole per quanto riguarda la nomina del *management* chiave di FiberCop:

- il Presidente sarà nominato congiuntamente dagli azionisti; in caso di mancato accordo tra gli azionisti, il Presidente sarà nominato da TIM o da Teemo Bidco individualmente su base triennale a rotazione;
- TIM avrà il diritto di nominare l'Amministratore Delegato ("CEO"), il *Chief Technology Officer* ("CTO") e, previo consenso di Teemo Bidco, l'*Antitrust and Regulatory Chief Officer* ("ARCO");
- all'Amministratore Delegato saranno attribuiti, coerentemente con i principi di *governance* di TIM, tutte le deleghe e i poteri di gestione ordinaria della Società (rimanendo in capo al Consiglio di Amministrazione i poteri di gestione straordinaria); Teemo Bidco avrà il diritto di nominare il *Chief Financial Officer* ("CFO").

## **4. Analisi preliminare del progetto di separazione**

47. Come premesso, in base alle indicazioni del BEREC, prima di avviare l'analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso di cui all'articolo 50-ter del Codice, l'Autorità deve svolgere l'analisi preliminare del Progetto al fine di verificarne i) l'affidabilità nonché ii) l'idoneità a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore.

48. Nel corso dell'analisi preliminare è stata verificata, in primo luogo, la presenza nel documento notificato da TIM di tutte le informazioni utili all'Autorità per poter procedere alle successive fasi procedurali previste dall'articolo 50-ter del Codice e,

quindi, *in primis*, per poter avviare l'analisi coordinata dei mercati relativi ai servizi di accesso alla rete da postazione fissa (art. 50-ter, comma 2).

49. Inoltre, nell'analisi preliminare, è stato svolto un approfondimento relativo al contenuto del documento notificato da TIM circa il perimetro della società separata, i servizi *wholesale* forniti, da TIM e da FiberCop agli OAO, i rapporti tra TIM e FiberCop in relazione ai servizi che queste ultime dovrebbero fornirsi reciprocamente, l'articolazione organizzativa delle società ed il modello di *equivalence* discendente dal progetto di separazione.

50. In data 11 settembre 2020, gli Uffici dell'Autorità hanno sentito i rappresentanti di TIM in merito al Progetto.

51. Al fine di disporre di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'affidabilità del Progetto di separazione in oggetto, l'Autorità ha richiesto a TIM di fornire ulteriori elementi di informazione in relazione a:

- accordi sottoscritti con KKR *Infrastructure* e con Fastweb S.p.A. relativi alla costituzione di FiberCop;
- il protocollo di intesa (*Memorandum of Understanding*) sottoscritto con Tiscali S.p.A. per definire i termini di una *partnership* strategica avente ad oggetto lo sviluppo del mercato *ultra-broadband* attraverso la partecipazione commerciale di Tiscali al progetto di co-investimento FiberCop;
- la lettera d'intenti con Cassa Depositi e Prestiti *Equity* (CDPE) sottoscritta da TIM S.p.a. avente ad oggetto un'ipotesi di integrazione di FiberCop nel progetto di rete unica nazionale (AccessCo) attraverso una fusione tra FiberCop e Open Fiber nonché ogni eventuale ulteriore documento collegato;

Inoltre, facendo riferimento a quanto comunicato da TIM nel Progetto di separazione circa l'intenzione di notificare contestualmente il medesimo Progetto alle "Autorità competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della concorrenza e di poteri speciali di cui al D.L. n. 21/2012 e ss.mm.ii. (*Golden Power*)", si è richiesto alla società di fornire informazioni circa le interlocuzioni, in atto o che si intendono avviare, con le suddette autorità europee e nazionali, elencando gli atti inviati, gli esiti delle prime interlocuzioni, le presumibili tempistiche di completamento dei relativi procedimenti.

Infine, si è chiesto di descrivere e, ove possibile allegare, ogni altra documentazione che riguardi accordi o protocolli di intesa per lo sviluppo della rete di accesso.

52. TIM, in risposta alla richiesta di cui sopra, ha fatto presente di aver fornito ulteriori elementi conoscitivi da utilizzare – per quanto di competenza dell'Autorità – ai fini della verifica preliminare di affidabilità/serietà del progetto di separazione della rete di accesso notificato il 2 settembre u.s., nonché della conseguente analisi coordinata dei mercati dell'accesso prevista dall'articolo 50-ter del Codice.

53. In particolare, TIM ha fatto presente che in data 2 settembre u.s., TIM e la società Teemo Bidco S.r.l. – società di scopo detenuta da KKR *Global Infrastructure Investors III L.P.* e da ulteriori fondi di investimento gestiti da Kohlberg Fravis Roberts

& Co. L.P. (indicati nel complesso come KKR) – hanno notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Segretariato Generale - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo), ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al D.L. n. 21/2012 e ss.mm.ii. (cosiddetta *Golden Power*), l'avvenuta sottoscrizione, in data 1° settembre 2020, di un contratto (il "*Transaction Agreement*") per l'acquisizione, da parte di Teemo Bidco di una partecipazione pari al 37,5% del capitale sociale di FiberCop, società a cui sarà conferito il ramo d'azienda di TIM relativo alla propria rete secondaria di accesso in rame e fibra, nonché la rete in fibra della società Flash Fiber S.p.A.. La suddetta acquisizione è subordinata all'approvazione dell'operazione ai sensi della disciplina *Golden Power* e della legislazione europea in materia di tutela della concorrenza.

54. A seguito della notifica, il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato il procedimento secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa di riferimento.

55. Inoltre, TIM ha comunicato di aver trasmesso alla Commissione europea (DG-Comp) una nota informativa sulla creazione della *joint venture* FiberCop tra la stessa TIM e KKR con la partecipazione di Fastweb.

56. Infine, TIM, con la suddetta comunicazione di elementi informativi, ha tenuto a evidenziare, come una caratteristica distintiva del progetto FiberCop sia il co-investimento che offre a tutte le imprese interessate l'opportunità di diventare operatori infrastrutturati nell'accesso in fibra, condividendo il rischio a lungo termine di realizzazione della nuova rete con modalità commisurate alle proprie dimensioni, capacità finanziaria e scelte di mercato, ai sensi dell'art. 76 del nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche Europeo. Gli elementi chiave del co-investimento e i contenuti degli accordi stipulati con gli operatori interessati verranno comunicati all'Autorità a seguito della pubblicazione della proposta iniziale di impegni di co-investimenti secondo le modalità previste dagli artt. 76 e 79 del nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche Europeo. Con comunicazione del 25 novembre 2020, TIM ha inviato una nuova versione del Progetto di separazione notificato il 2 settembre u.s. ai sensi dell'art. 50-ter del Codice, integrata con una serie di chiarimenti su alcuni aspetti del Progetto, forniti nell'audizione dell'11 settembre 2020.

57. Tutto ciò premesso, le informazioni aggiuntive ricevute da TIM, concernenti gli accordi in essere e le interlocuzioni in atto con le varie istituzioni nazionali ed europee, hanno consentito all'Autorità di conoscere lo stato dell'arte degli *iter* autorizzatori dell'operazione avviati nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della DG-Comp in relazione agli aspetti relativi alla *Golden Power* e alla possibile qualificazione dell'operazione come concentrazione.

58. Inoltre, in relazione all'affidabilità del Progetto, l'Autorità prende atto del fatto che l'Accordo sottoscritto con KKR riporta, tra le altre cose, la presenza di impegni da parte di TIM alla realizzazione, tramite FiberCop, del progetto di *roll out* della fibra ottica, prevedendo specifici e vincolanti obiettivi di diffusione degli accessi FTTX.

59. Alla luce dell'analisi preliminare condotta, il Progetto appare all'Autorità sufficientemente completo, quanto alla descrizione, in ogni sua parte. Inoltre, rispetto al precedente progetto analizzato nell'ambito della delibera n. 348/19/CONS, in questo caso

la proposta non coinvolge unicamente TIM, ma prevede già da ora il coinvolgimento di altri soggetti, in parte soci finanziari e in parte operatori di comunicazione elettronica. L'impegno a realizzarlo, quindi, coinvolge una compagine di soggetti indipendenti da TIM, il che conferisce al Progetto un maggior livello di affidabilità. Le stesse previsioni contrattuali appaiono prevedere chiari obiettivi di *roll out* e di diffusione delle reti VHC oltre che ben chiari e oggettivi vincoli contrattuali per TIM in tale direzione.

60. In relazione al tema della *equivalence*, si rileva che, a seguito della creazione di FiberCop, dal Progetto risulta che TIM continuerà ad assicurare la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso in cui detiene un significativo potere di mercato nel pieno rispetto del "Nuovo Modello di *Equivalence*" (nel seguito, "NME"), approvato dall'Autorità con la delibera n. 652/16/CONS.

61. Inoltre, la menzionata composizione azionaria che si riflette, come descritto precedentemente, in una *governance* plurale della società dovrebbe favorire un sufficiente livello di autonomia di FiberCop in termini di strategie di investimento e di processo decisionale in attività di modernizzazione e sviluppo della rete di accesso<sup>12</sup>.

62. Peraltro, per via della separazione legale, i servizi *wholesale* prodotti da FiberCop sono venduti sulla base di accordi commerciali e trasferimenti economici in luogo della separazione contabile oggi prevista. Tuttavia, la presenza di scambi infragruppo (tra TIM e FiberCop) a livello di fornitura di servizi di rete, così come delineata nel Progetto, richiede opportune cautele nella successiva fase di valutazione delle ricadute regolamentari.

63. Con riferimento al *roll out* della fibra ottica e alla migrazione degli accessi da rete di accesso in rame verso accessi FTTx, il piano di copertura dichiarato, la compagine societaria mista nonché la dichiarata apertura del Progetto, per la realizzazione della rete di FiberCop, ad un modello di coinvestimento aperto all'ingresso di tutti gli operatori interessati, appaiono nel complesso elementi idonei a favorire un più rapido *roll out* di reti in fibra ottica, favorendo il raggiungimento degli obiettivi comunitari fissati al 2025.

64. Inoltre, la vendita di servizi di rete secondaria in rame e, soprattutto, in fibra ottica<sup>13</sup> (in tal caso anche GPON, servizio oggi non disponibile in *offerta di riferimento*) da parte di un soggetto legalmente separato e che vede nel capitale quote di soggetti diversi da TIM, consentiranno ad operatori già infrastrutturati in rete primaria (o che intenderanno farlo) di competere, con maggiore autonomia, oltre che nel mercato *retail*, anche sul mercato *wholesale*.

65. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità, tenuto conto dell'analisi preliminare svolta dagli Uffici, ritiene che il progetto di separazione legale della rete di accesso fissa di TIM possieda i requisiti di ammissibilità richiesti dal BEREC per l'avvio della procedura di analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d'accesso di cui al comma 2 dell'art. 50-ter del Codice. Nello specifico, l'Autorità ritiene che il Progetto sia

---

<sup>12</sup> Il precedente progetto di separazione del 2018 prevedeva che TIM mantenesse una quota del 100% della nuova società separata dell'accesso, mentre l'attuale proposta prevede sin dall'inizio la presenza di azionisti diversi da TIM con quote di partecipazione significative nonché la possibilità di allargare ulteriormente, in futuro, la compagine azionaria ad altri operatori e ad altri investitori.

<sup>13</sup> Come detto, FiberCop si pone l'obiettivo di coprire, entro il 2025, il 56% delle Unità immobiliari.

ammissibile per un vaglio più approfondito nell'ambito di un'analisi coordinata dell'accesso alla rete da postazione fissa.

66. Resta fermo che quanto sopra rappresenta una valutazione preliminare dell'Autorità, finalizzata al passaggio alla successiva analisi coordinata formale, e che, quindi, richiede un ulteriore approfondimento, mediante un confronto con il mercato, ai fini della valutazione dell'impatto di natura regolamentare del Progetto e, in particolare, al fine di garantire forme idonee di *equivalence* e di parità di trattamento. Per tale ragione una consultazione iniziale sul solo Progetto appare un passaggio utile.

## **5. Consultazione pubblica *ad hoc* sul progetto di separazione**

67. A seguito dell'analisi preliminare di cui sopra, con la presente delibera l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete da postazione fissa e, contestualmente, una consultazione pubblica *ad hoc* sul progetto di separazione, seguendo dunque la procedura di cui alla Linee guida del BEREC, prima indicata come *opzione a*).

68. Tale approccio consente di iniziare ad acquisire da subito le prime osservazioni degli operatori sul Progetto di separazione per poi, alla luce di tale *market test*, sottoporre a consultazione pubblica lo schema di provvedimento di analisi coordinata che descriverà anche il contesto concorrenziale aggiornato.

69. L'Autorità intende quindi acquisire, tramite la presente consultazione pubblica, le osservazioni dei soggetti interessati in merito all'impatto regolamentare del progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM, notificato all'Autorità il 2 settembre 2020, come integrato con comunicazione del 25 novembre 2020 e riportato (nella versione pubblicabile) nell'Annesso 1 del presente Allegato B. Nel *box* seguente si riportano i quesiti della presente consultazione pubblica.

### **Quesiti della consultazione pubblica**

1. Alla luce di quanto riportato nel Progetto annesso, si chiede di fornire valutazioni di carattere generale in relazione all'impatto del Progetto sulla concorrenzialità dei mercati relativi ai servizi di accesso alla rete da postazione fissa e, conseguentemente, sulla regolamentazione vigente.
2. Si chiede inoltre di fornire le proprie osservazioni in merito ai seguenti aspetti del Progetto:
  - a. perimetro della società FiberCop e relativa idoneità ad assicurare un adeguato livello di separazione della rete di accesso di FiberCop dai restanti *asset* del gruppo di TIM;
  - b. assetto societario di FiberCop e relativa *governance*; in particolare si chiede di evidenziare se il Progetto - che prevede la partecipazione nella compagine sociale di soggetti terzi rispetto a TIM - possa garantire un sufficiente livello di autonomia di FiberCop in termini di strategie di investimento e processo decisionale in attività di modernizzazione e sviluppo della rete di accesso;
  - c. impatto del Progetto sulle garanzie di non discriminazione e, conseguentemente, sul modello di *equivalence* vigente;
  - d. altri eventuali elementi di rilievo ai fini dell'analisi coordinata.